

**REGOLAMENTO
PER L'USO
DELL'AUDITORIUM
COMUNALE**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 27/03/2006

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AUDITORIUM COMUNALE

Art. 1

L'utilizzo dell'auditorium comunale, situato in Piazza G. Marconi, è aperto ad associazioni culturali o a scopo benefico ed umanitario che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze di utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale. _

La gestione dell'auditorium è effettuata direttamente dal Comune. _

L'auditorium è destinato allo svolgimento di attività culturali quali spettacoli teatrali e musicali, comprese le relative prove, proiezioni, conferenze, riunioni e simili; può essere utilizzato anche per lo svolgimento di altre attività compatibili con le caratteristiche della struttura, ferma restando la destinazione prioritaria ad attività di carattere culturale. Può essere altresì concesso in uso a partiti politici solo per l'organizzazione di convegni o dibattiti, aperti alla partecipazione diretta di tutti i cittadini, per la trattazione di problematiche che interessano la collettività.

Per l'utilizzo da parte di terzi per attività compatibili con quelle menzionate, ma per le quali viene richiesto il pagamento di un biglietto d'ingresso, le tariffe per la concessione in uso dell'auditorium sono stabilite ed aggiornate annualmente con apposita delibera di Giunta Municipale.

Art. 2

La richiesta di concessione dell'auditorium deve essere presentata in forma scritta al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'utilizzo e deve indicare, preferibilmente in maniera precisa e dettagliata, l'attività per il cui svolgimento viene richiesto l'uso della struttura.

Per utilizzi di carattere straordinario ed urgente il termine di presentazione della domanda è ridotto a sette giorni.

Art. 3

Le domande sono esaminate ed autorizzate dal Comune.

Ottenuta l'autorizzazione e l'inserimento nel calendario, l'utilizzatore deve:

- assumere la responsabilità della manifestazione o spettacolo;
- munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia;
- provvedere a sua cura e spese a garantire, ove necessari, il servizio antincendio e medico, sia per il pubblico che per gli esecutori della manifestazione;
- controllare che il numero di spettatori corrisponda a quello prescritto
- il richiedente che ottenga l'autorizzazione all'uso dell'auditorium può, previo accordo con il Comune, servirsi delle strutture esistenti.

Nel caso parte delle attrezzature siano fornite dall'utente, questi deve provvedere sia alla loro messa in opera che alla loro rimozione. Tutto il materiale introdotto dai richiedenti nell'auditorium deve essere idoneo e a norma di legge.

Ove il Comune ritenga necessario apportare modifiche, anche a solo scopo precauzionale per garantire la sicurezza e l'integrità dell'auditorium, tutte le spese conseguenti sono a carico del richiedente.

Art. 4

L'utilizzatore è tenuto ad usare l'impianto e le attrezzature con tutte le cautele necessarie. Eventuali danni a cose e/o arredi dell'auditorium dovranno essere risarciti entro un massimo di trenta giorni dalla contestazione del danno.

L'utilizzatore ha l'obbligo di non installare o comunque introdurre nell'auditorium materiale o attrezzature senza la preventiva autorizzazione del Comune che si riserva la facoltà di non accettare le richieste di utilizzo dell'auditorium quando gli eventuali allestimenti, a suo insindacabile giudizio, possano arrecare danno alla struttura.

La sosta di mezzi in Piazza G. Marconi, antistante l'auditorium, o negli spazi contigui è consentita solo per operazioni di carico e scarico.

Art. 5

Il Comune può revocare l'autorizzazione all'uso dell'auditorium fino a 48 ore prima dell'inizio della manifestazione per improvvise ed inderogabili necessità.

In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta e di risarcimento di qualsiasi danno.

In caso di affidamento della gestione ad altro soggetto per periodi superiori al mese, il Comune può sempre, in caso di necessità, riservarsi, l'uso dell'auditorium per lo svolgimento di attività proprie, avvertendo con congruo preavviso l'utilizzatore.

Art. 6

Qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori delle disposizioni previste nel presente regolamento autorizza il Comune, senza diffida o costituzione in giudizio, a revocare l'autorizzazione.

Gli eventuali danni derivati all'inosservanza delle necessarie cautele o delle prescrizioni impartite o di quanto concordato in sede di rilascio dell'autorizzazione sono a totale carico dell'utilizzatore.

Art. 7

L'utilizzatore deve rispettare tutti i limiti e le disposizioni di legge vigenti, con particolare attenzione a quelle relative all'inquinamento acustico.

Art. 8

L'utilizzatore non potrà sub-concedere o dare in godimento a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, i locali avuti in uso senza esserne preventivamente autorizzato dal Comune.

Art. 9

In caso di affidamento della gestione ad altro soggetto, il Comune può sempre eseguire in ogni tempo le verifiche ed i controlli necessari a garantire la conservazione dei beni e del buon esercizio della concessione.

Deve pertanto essere garantito il libero accesso all'auditorium ed alle sue pertinenze al personale incaricato dal Comune dell'effettuazione dei controlli di cui al comma I del presente articolo.